

risparmiare la discussione, se gli onorevoli componenti la Commissione si mettessero d'accordo circa al significato dell'articolo 17, in rapporto al vino. Non vi è dubbio che nell'articolo 17 vi è espressamente stabilito il diritto della ripresa del dazio nell'ipotesi della riesportazione del genere in qualunque modo dal comune da servire sia per l'estero, sia per altri comuni, sia per consumo nelle campagne. Ma, giusto perchè non mi pare che sia formulato così nettamente e per tutti i casi da comprendere ogni qualsiasi pagamento di dazio fatto, e per il quale vi sarebbe il diritto di ripresa, io e diversi onorevoli miei amici abbiamo creduto di dovere formulare quell'emendamento. Il quale però avrà anche il suo valore per la maggiore estensione, perchè vi è compreso il mosto che prima di divenire vino potrebbe essere materia di riesportazione; vi è compreso l'alcool, come vi son compresi gli olii per i quali altri emendamenti speciali sono stati fatti. Laonde se la Commissione si metterà d'accordo nell'idea del significato dell'articolo 17, allora il compito nostro sarà finito, e la Camera potrebbe anche dispensarsi dal venire ad una esplicita votazione, tranne per gli olii e la maggiore estensione pei vini.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvo ha proposto un emendamento di cui darò lettura. Egli propone:

« 1° Che all'articolo 51, dopo la parola *olii* si aggiunga: *tranne quelli di olivo.*

« 2° Che invece dei dazi proposti nella tariffa *H* per i vini, le uve e le carni, siano conservati i dazi portati dalla tariffa *A* annessa alla legge del 3 luglio 1864, n° 1827.

« 3° Che nella tariffa *H* dopo le parole *olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali*, si aggiunga: *e quelli di olivo*; e che nella stessa tariffa dopo le parole *semi oleiferi*, si aggiunga: *escluse le olive.* »

Propone inoltre il seguente articolo:

« Art. Dal 1° luglio 1866 sarà stabilita una sovrapposta del 15 per cento sopra ogni *giuocata* al lotto. »

L'onorevole Calvo ha facoltà di parlare.

CALVO. È debito mio, o signori, di farvi un cenno sulla gravanza del dazio di consumo, su cui si aggira la presente discussione.

Baserò i miei calcoli sopra una delle classi medie della tariffa *H*, cioè sopra la classe che rappresenta i comuni di una popolazione da 20,001 a 50,000 che sta a fronte della classe terza della legge 3 luglio 1864 per popolazione da 20,001 a 40,000.

Vini. Il dazio sui vini nella seconda classe della tariffa *H* è portato a lire 5 l'ettolitro, e nella legge del 1864 a lire 3 50, l'aumento dunque è di lire 1 50 per ogni ettolitro, corrispondente al 43 per cento circa.

Pel vino mosto il dazio proposto sarebbe di lire 4, e quello stabilito dalla detta legge di sole lire 2 80, per cui l'aumento sarebbe pure del 43 per cento.

Per l'uva fu segnato nel progetto a lire 2 50 il quintale, e nella legge del 1864 a lire 1 75, l'aumento quindi è pure del 43 per cento.

Quindi la media del dazio consumo sul vino, sul mosto e sull'uva è del 43 per cento.

Carni. I buoi e manzi furono tassati nel progetto a lire 30 per capo, e nella legge in vigore lire 21, e così con un aumento di lire 9 per capo corrispondente al 43 circa per cento.

Per le vacche e pei tori il progetto vuole lire 20 per capo, e la legge lire 14: aumento lire 6 per capo, e così del 43 per cento.

I vitelli sopra l'anno il progetto li tassa di lire 16 per capo, e la legge di lire 9 80: aumento lire 6 20 per capo, e quindi il 63 per cento.

I vitelli sotto l'anno nel progetto sono colpiti di lire 10, nella legge di lire 6 30: aumento lire 3 70 per capo, pari al 59 per cento.

Pei maiali secondo il progetto lire 12 per capo, secondo la legge lire 5 60; aumento lire 6 40, pari al 114 per cento.

Per la carne macellata fresca secondo il progetto lire 10 per quintale: la legge tassa, di lire 7 la bovina, e di lire 5 60 la porcina; media lire 6 30, aumento lire 3 70, e quindi 59 per cento.

Per la carne salata nel progetto lire 20, nella legge lire 10 50; aumento lire 9 50, corrispondente al 90 per cento.

Fatta una media di questi aumenti sulle carni, avremmo il 78 per cento d'aumento; tenuto a calcolo che la maggior consumazione si riferisce ai buoi e manzi, che sopporterebbero l'aumento del 43 per cento, ed alla carne fresca che è aumentata del 59 per cento, una media su tutta la consumazione ci porterà al 60 per cento circa.

Olii. In quanto agli olii, trattandosi di una nuova tassa, non vi è confronto a fare.

Le cifre dettevi vi palesano, o signori, la gravanza della imposta, e vi pronosticano le serie conseguenze che queste tasse produrrebbero, se venisse questo progetto di legge avvalorato del vostro suffragio.

Trattasi di generi di prima necessità i quali, se è improvvido tassare, è poi ingiusto e pericoloso di aumentare così enormemente, come si propone.

Ove poniamo mente alle disastrose conseguenze che la tassazione proposta sui vini e sugli olii apporta alle proprietà, dovremo persuaderci che se materialmente staranno le cifre del prodotto di queste imposte, non sarà possibile che per la esorbitanza loro vengano pagate.

Signori, chi non ha, non può dare.

L'onorevole Visocchi vi citava ieri de' luoghi, ove i vini di migliore qualità furono in questo stesso anno venduti a centesimi 15 il litro.

Io posso pur additarvi delle località nell'isola della Sardegna, come, per esempio, Terralba nel golfo di